

Alla c.a. de

La Questura di Roma

dipps172.00f0@pecps.poliziadistato.it

dipps172.00p0@pecps.poliziadistato.it

Il Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

servizi.civili@pecdici.interno.it

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

dipps001.0210@pecps.interno.it

dipps001.0100@pecps.interno.it

E p.c.

Alla c.a. de

il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

prot.segreteria@cert.garantenpl.it

segreteria@garantenpl.it

Oggetto: Segnalazione e richiesta di chiarimenti prassi rimpatrio prima dello scadere dei termini per il ricorso giurisdizionale presso il CPR di Roma Ponte Galeria

Gentili

L'Associazione per gli Studi giuridici sull'Immigrazione (ASGI), nell'ambito del progetto Inlimine, invia la presente al fine di segnalare i gravi profili di illegittimità e chiedere chiarimenti in merito alla prassi, di cui si è avuto notizia, attualmente in uso presso il CPR di Roma consistente nel sottoporre le persone trattenute, richiedenti protezione internazionale, a esecuzione di rimpatrio prima che sia trascorso il termine di 15 giorni per la presentazione del ricorso avverso la decisione negativa delle Commissioni territoriali.

La scrivente associazione ha rilevato tale prassi a partire dall'attività di monitoraggio e supporto legale in favore delle persone trattenute presso la struttura in oggetto. Una prassi che sembrerebbe diffusa e di cui potrebbe evidentemente non rimanere traccia.

Si riporta, a titolo esemplificativo, quanto verificatosi nel caso di un cittadino straniero trattenuto dalla data del 29 marzo presso il CPR di Ponte Galeria, che a seguito dell'udienza di convalida del trattenimento dinanzi al Giudice di Pace ha presentato domanda di protezione internazionale. La persona ha sostenuto l'audizione dinanzi alla Commissione territoriale in data 10 aprile e gli è stata notificata la decisione di rigetto della domanda in data 22 aprile 2024. Da questo momento aveva 15 giorni per ricorrere contro il diniego ovvero fino alla data del 7 maggio 2024. Tuttavia il 30 aprile, quindi prima dello scadere dei termini, la persona è stata sottoposta ad un tentativo di rimpatrio. Solo dopo l'intervento del legale attraverso tentativi di riscontri telefonici, l'invio di richieste di informazioni e successive diffide all'Ufficio Immigrazione del CPR, alla Questura e alla Polizia di Frontiera di Fiumicino, analogamente con riferimento a Palermo, e il coinvolgimento

dell'Autorità Garante l'esecuzione del rimpatrio è stata sospesa. Solo a seguito di ulteriori richieste in data 1.05.2024 si è appreso che la persona è stata poi trasferita presso il CPR di Caltanissetta Pian del Lago. Si precisa che la persona interessata inoltre presenta evidenti segni di vulnerabilità psicologica e di rischio suicidiario, che non sono stati in alcun modo valutati e presi in carico durante la privazione della libertà in CPR ai fini della valutazione di idoneità della sua permanenza nella struttura.

Il diritto interno, prevede esplicitamente che sino al decorrere dei termini per la presentazione del ricorso ex art. 35-bis d.lgs. 25/2028 – e sino alla pronuncia del giudice sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il richiedente asilo non può essere espulso.

Ciò è espressamente previsto dall'art. 32 co. 4 d.lgs. 25/2008, ai sensi del quale "*4. La decisione di cui al comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del presente articolo e il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23, 29 e 29-bis comportano, alla scadenza del termine per l'impugnazione, l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo e salvo che la Commissione territoriale rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui ai commi 3.2 e 3-bis del presente articolo o di una delle cause impeditive di cui all'[articolo 19, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)...*".

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione tra le altre con ordinanza 82958/2019, tale disposizione sancisce il diritto del richiedente asilo a rimanere nel territorio dello Stato sino alla scadenza del termine per presentare ricorso e il conseguente divieto di espulsione.

Inoltre, il divieto di espulsione in pendenza dei termini per presentare ricorso è imposto dal rispetto del diritto ad un ricorso effettivo (art. 46 Direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 – Direttiva Procedure).

Pertanto, l'esecuzione del rimpatrio del richiedente asilo in pendenza dei termini per la presentazione del ricorso e nelle more della decisione sull'istanza di sospensione del diniego adottato dalla Commissione determinerebbe una chiara violazione del principio di *non refoulement*.

Appare inoltre utile sottolineare che si concretizza una illegittima violazione di diritti costituzionali primari, quale il diritto di difesa, diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24, determinando effetti concreti quali l'esecuzione dell'allontanamento prima che la persona possa presentare ricorso e vanificando le garanzie poste a tutela dei richiedenti protezione internazionale.

Soprattutto si rammenta che il diritto di asilo rappresenta un diritto fondamentale e gli effetti di tale prassi sarebbero infatti concreti, considerando la possibilità che si realizzino illegittimi allontanamenti di persone richiedenti protezione internazionale. Risulta evidente che il/la richiedente asilo ha diritto di rimanere sul territorio nazionale fino a quando il Giudice non si pronunci definitivamente sull'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, poiché, diversamente opinando, verrebbe meno la funzione giurisdizionale e conseguentemente il diritto di difesa ed il diritto d'asilo del richiedente asilo, sottratto al suo Giudice naturale ed esposto all'attività meramente amministrativa di polizia, concretizzandosi il rischio di gravi violazioni del principio di *non-refoulement* e del divieto di espulsione sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra.

Per i suddetti motivi, si chiedono chiarimenti in merito alla prassi così definita. Stante la gravità di tali conseguenze, auspichiamo un intervento delle Autorità in indirizzo, ognuna per la parte di competenza, che possa condurre al superamento della prassi in oggetto garantendo una legittima interpretazione del dettato normativo.

In attesa di riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si informa che la presente e i riscontri che perverranno saranno resi pubblici. Si chiede di fornire indicazioni entro 10 giorni diversamente si procederà con la pubblicazione della lettera dando atto del fatto che nessuna risposta è pervenuta.

In attesa di un gentile riscontro

Per ASGI-progetto InLimine

Avv. Giulia Crescini

Giulia Crescini